Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 114° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 30 luglio 1973 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1973.

Modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, concernente la nomina del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 25 gennaio 1971-24 gennaio 1974;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 6 luglio 1971, 3 gennaio 1972 e 18 novembre 1972 con i quali sono state apportate modificazioni al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1973, con il quale il dott. Michele Principe, già direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stato nominato direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1973, con il quale il dott. Vincenzo Insinna, già dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è stato nominato direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Considerato che ai sensi dell'art. 23, lettere *b*), *c*) e *d*) della citata legge 31 dicembre 1961, n. 1406 del predetto consiglio di amministrazione fanno, tra gli altri, parte, quali membri di diritto, il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, l'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Considerato che per effetto della disposizione contenuta nella nota (*a*) posta in calce al quadro *F* della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici esercita anche le attribuzioni già spettanti all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Fanno parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quali membri di diritto ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 e dell'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81:

il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, che lo presiede;

i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il dott. Michele Principe, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

il dott. Vincenzo Insinna, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e capo dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni;

il dott. Antonino D'Amore, capo del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

il dott. Fiorenzo Spanu, capo del personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

il dott. Vincenzo Uccellatore, presidente della commissione centrale per gli uffici locali;

il sig. Argento Ferrari, presidente dell'Istituto postelegrafonici ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1973
Registro n. 37, foglio n. 147

(10102)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1972.

Determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito effettuate a favore di iniziative industriali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma 16, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto n. 244863 del 23 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno successivo, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 400, con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 10, tredicesimo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, la misura dei tassi agevolati da praticare sui finanziamenti;

Visto il decreto interministeriale n. 247700 del 10 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1972, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 44, con il quale è stato determinato il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Ritenuto che, ai fini del contributo da corrispondersi dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione degli incentivi previsti dall'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, possa essere assunto come base un tasso di interesse nella misura del 9,10% per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS) e del 9% per tutti gli altri istituti di credito autorizzati;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mez-

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è così determinato:

per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS), in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso del 9,10% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato;

per tutti gli altri istituti di credito autorizzati, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse del 9% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni collocate dopo la data del presente decreto, a copertura di operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti di credito speciali del Mezzogiorno suddetti, ovvero, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni deliberate dopo la predetta data del 7 settembre 1972.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 5 anni) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 2 anni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1973
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 126

(10106)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1972.

Dotazione organica delle qualifiche ad esaurimento della carriera direttiva e delle qualifiche inferiori a primo dirigente dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali.

IL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE
PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI ITALIANE
E INTERNAZIONALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto in data 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1971 (registro n. 16 Interno, foglio n. 45) con il quale, ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono state, tra l'altro, determinate, a far data dal 1° luglio 1970, la dotazione della carriera direttiva r.o. dell'A.A.I. e le denominazioni delle relative qualifiche;

Visti gli articoli 51 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Avuto presente che alla data del 12 dicembre 1972 gli impiegati in attività di servizio con qualifica di ispettore generale ammontavano a 6 unità e quelli con qualifica di direttore di divisione a 15 unità;

Vista la tabella III, quadro *F* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 dalla quale si evince che il numero complessivo dei posti in organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente ammonta a nove unità;

Avuto altresì presente che occorre procedere alla ricostruzione dei ruoli organici della carriera direttiva dell'A.A.I. nei modi previsti dall'art. 60 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 748;

Decreta:

Art. 1.

A far data dal 12 dicembre 1972, la dotazione organica delle qualifiche *ad esaurimento* della carriera direttiva dell'A.A.I. è fissata nel modo in appresso indicata:

	Numero dei posti
Ispettore generale	6
Direttore di divisione	6
Totale	12

Art. 2.

A far data dal 12 dicembre 1972, la dotazione organica delle qualifiche inferiori a primo dirigente è rideterminata nel modo seguente:

	Numero dei posti
Direttore aggiunto di divisione (parametro 387 - 426 - 455 - 487 - 530)	38
Direttore di sezione (parametro 307) . . .	113
Consigliere (parametro 190 - 257)	
Totale	151 *

(*) portati in diminuzione n. 5 posti ai sensi dello art. 3 u.c. della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Sarà altresì effettuato l'accantonamento di posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione prevista dal n. 3 del citato art. 60.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1972

Il Presidente dell'A.A.I.
MONTINI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1973
Registro n. 13 Interno, foglio n. 71

(10061)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1973.

Nuove piante organiche e relative qualifiche del personale delle carriere direttive dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1971, registro n. 9 Sanità, foglio n. 284, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Istituto superiore di sanità, risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere, a norma degli articoli 60 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 748, alla determinazione delle piante organiche e denominazione delle qualifiche del personale delle carriere direttive dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica e dei laboratori di fisica dell'istituto predetto è stato portato in diminuzione, in ciascun ruolo, un posto nella qualifica iniziale, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Ritenuto che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 60, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 748, per la determinazione della dotazione organica delle qualifiche ad esaurimento del personale direttivo dei laboratori dell'istituto, occorre far riferimento al numero dei dipendenti dell'istituto stesso che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 748 rivestivano la qualifica di ricercatore, in considerazione della dotazione cumulativa delle qualifiche di ricercatore, ricercatore aggiunto ed aiuto;

Decreta:

Le piante organiche e la denominazione delle qualifiche del personale delle carriere direttive dell'Istituto superiore di sanità, risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono stabilite dalle tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1973

Il Ministro per la sanità
GASPARI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma
della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1973
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 267

TABELLA 1

LABORATORI DI BIOLOGIA

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Primo ricercatore	4
Ricercatore	4
	8

Ruolo organico

per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530-487-455 426-387	Ricercatore	15
307	Ricercatore aggiunto	
257	Aiuto	
218	Assistente	
		15

TABELLA 2

LABORATORI DI CHIMICA

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Primo ricercatore	9
Ricercatore	8
	17

Ruolo organico

per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530-487-455 426-387	Ricercatore	37
307	Ricercatore aggiunto	
257	Aiuto	
218	Assistente	
		37

TABELLA 3

LABORATORI DI CHIMICA BIOLOGICA

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Primo ricercatore	3
Ricercatore	3
	6

Ruolo organico

per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530-487-455 426-387	Ricercatore	14
307	Ricercatore aggiunto	
257	Aiuto	
218	Assistente	
		14

TABELLA 4

LABORATORI DI CHIMICA TERAPEUTICA

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Primo ricercatore	3
Ricercatore	2
	5

Ruolo organico

per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530-487-455 426-387	Ricercatore	15
307	Ricercatore aggiunto	
257	Aiuto	
218	Assistente	
		15

TABELLA 5

LABORATORI DI ELETTRONICA

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Primo ricercatore	—
Ricercatore	—

Ruolo organico

per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530-487-455 426-387	Ricercatore	5
307	Ricercatore aggiunto	
257	Aiuto	
218	Assistente	
		5

TABELLA 6

LABORATORI DI FISICA

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Primo ricercatore	1
Ricercatore	1
	2

Ruolo organico

per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530-487-455 426-387	Ricercatore	11
307	Ricercatore aggiunto	
257	Aiuto	
218	Assistente	
		11

TABELLA 7

LABORATORI DI INGEGNERIA SANITARIA

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Primo ricercatore	2
Ricercatore	1
	3

Ruolo organico

per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530-487-455 426-387	Ricercatore	8
307	Ricercatore aggiunto	
257	Aiuto	
218	Assistente	
		8

TABELLA 8

LABORATORI DI MICROBIOLOGIA

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Primo ricercatore	4
Ricercatore	3
	7

Ruolo organico
per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530-487-455 426-387	Ricercatore	19
307	Ricercatore aggiunto	
257	Aiuto	
218	Assistente	
		19

TABELLA 9

LABORATORI DI PARASSITOLOGIA

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Primo ricercatore	3
Ricercatore	3
	6

Ruolo organico
per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530-487-455 426-387	Ricercatore	8
307	Ricercatore aggiunto	
257	Aiuto	
218	Assistente	
		8

TABELLA 10

LABORATORI DI VETERINARIA

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Primo ricercatore	1
Ricercatore	1
	2

Ruolo organico
per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530-487-455 426-387	Ricercatore	5
307	Ricercatore aggiunto	
257	Aiuto	
218	Assistente	
		5

TABELLA 11

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Capo dei servizi amministrativi e del personale	2
Capo ufficio	2
	4

Ruolo organico
per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530-487-455 426-387	Direttore aggiunto di divisione	7
307	Direttore di sezione	22
257-190	Consigliere	
		29

TABELLA 12

MUSEO SPERIMENTALE E SEGRETERIA DIDATTICA

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Capo del Museo sperimentale e della segreteria didattica	1
Direttore di reparto di 1ª classe	—
	1

Ruolo organico
per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530-487-455 426-387	Direttore aggiunto di reparto di 1ª classe	2
307	Direttore di reparto di 2ª classe	4
257-218	Addetto	
		6

TABELLA 13

BIBLIOTECA

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Numero dei posti
Capo della biblioteca	2
Bibliotecario superiore	2
	4

Ruolo organico
per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametri	Qualifica	Numero dei posti
530-487-455 426-387	Bibliotecario superiore aggiunto	4
307	Bibliotecario capo	10
257-190	Bibliotecario	
		14

(9962)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 203, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota n. 9232 del 13 ottobre 1972 con la quale la Unione degli industriali prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione il proprio rappresentante avv. Giancarlo Lavezzari — impossibilitato a partecipare alle riunioni della commissione stessa per assunzione di nuovi impegni — con il dottor Corrado Capriata;

Vista la nota n. 2510 del 13 dicembre 1972 con la quale l'avv. Giancarlo Lavezzari rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Corrado Capriata è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Roma, quale rappresentante dei datori di lavoro (industriali), in sostituzione dell'avv. Giancarlo Lavezzari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 129

(10068)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Trento;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1972, registro n. 7, foglio n. 137, con il quale il dott. Ezio Gallo, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento, è stato sostituito dal dott. Mario Ciaburri, reggente dell'ufficio stesso;

Vista la nota n. 13382 dell'11 novembre 1972 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento prospetta la necessità di sostituire, perchè cessa dall'incarico di reggente l'ufficio predetto, il dott. Mario Ciaburri, presidente della citata commissione nella qualità di reggente l'anzidetto ufficio, con il dott. Giuseppe Mustillo, attuale direttore dello ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mustillo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Trento, in sostituzione del dott. Mario Ciaburri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 129

(10070)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 210, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi, n. 21611 del 10 novembre 1972, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire perchè trasferito presso altra sede il dottor Mario Scarciglia, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con l'avv. Lorenzo Azzone attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

L'avv. Lorenzo Azzone è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, in sostituzione del dott. Mario Scarciglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 130

(10065)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Nomina del segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, concernente le norme di attuazione della legge citata;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1960, con il quale è stata istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la Commissione

centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, prevista dall'art. 8 della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1963 con il quale le funzioni di segretario della Commissione centrale di cui al precedente comma furono affidate al dott. Vittorio Vallònica, ispettore generale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Vittorio Vallònica che ha chiesto, a decorrere dal 1° maggio 1973, il collocamento anticipato a riposo, in base alla legge 24 maggio 1970, n. 336 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Le funzioni di segretario della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, sono affidate al dottor Achille Germani, ispettore generale di statistica dei ruoli UPICA del Ministero, in sostituzione del dott. Vittorio Vallònica, a decorrere dal 1° maggio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1973
Registro n. 7 *Industria e commercio, foglio n.* 105

(10107)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Nomina dei componenti il collegio sindacale della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alla cooperazione, con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, a termine del quale l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane è stato ammesso a partecipare al fondo di dotazione della sezione in parola;

Visto l'art. 16 del vigente statuto della predetta sezione relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale;

Visto il decreto in data 15 gennaio 1970, relativo alla nomina dei componenti il collegio sindacale della sezione in questione, per il triennio 1969-1971;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina dei componenti il citato organo, per il prossimo triennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decretano:

Sono nominati componenti il collegio sindacale della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, i signori:

a) Sindaci effettivi:

Pinzarrone dott. Giovanni, designato dal Ministero del tesoro;

Ghergo dott. Alberto, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sgarra dott. Arturo, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Angiolillo dott. Alberto, designato dalla Banca nazionale del lavoro;

Ranzo dott. Spartaco, scelto e designato di comune accordo dagli istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione, esclusa la Banca nazionale del lavoro;

b) Sindaci supplenti:

De Rita dott.ssa Maria Orsola, designata dal Ministero del tesoro;

Pironti dott. Remo, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Venza dott. Italo, designato dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

I predetti dureranno in carica tre anni in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10079)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 10, n. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dei finanziamenti concessi per le opere di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 o intesi alle medesime finalità ancorchè non fruenti del contributo statale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto, che in esecuzione di detta delega è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, modificato successivamente con legge 23 dicembre 1972, n. 821;

Visto, in particolare, l'art. 10, n. 7 del citato decreto n. 633, con il quale si dispone che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità riconosciute tali con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, ed in particolare l'art. 22 con cui si dispone che l'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella medesima legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità;

Considerato che, in presenza di tale espresso riconoscimento di pubblica utilità, i relativi finanziamenti possano considerarsi determinati da esigenze di pubblica utilità;

Ravvisata l'opportunità, in attesa che vengano individuate le altre fonti legislative dalle quali possano derivare finanziamenti determinati da esigenze di pubblica utilità, di dare, per intanto, applicazione del citato n. 7 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei riguardi dei finanziamenti conseguenti alla esecuzione delle opere intese alle finalità di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in materia, in data 11 maggio 1973, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del n. 7 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) perchè riconosciuti determinati da esigenze di pubblica utilità:

a) i finanziamenti accordati da enti mutuanti, diversi da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, a favore di comuni, provincie e di altri enti interessati per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, già precisata nelle premesse, o di quelle intese alle stesse finalità, ancorchè non fruenti dei contributi contemplati dalla legge medesima;

b) i finanziamenti intesi alle stesse finalità di cui alla precedente lettera *a*) stipulati prima dell'entrata in vigore del cennato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1973
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 354.

(10021)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1973.

Incarico della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti agrari e le sostanze d'uso agrario all'Istituto di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Torino per le province di Aosta, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, in sostituzione dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1968, registro n. 6, foglio n. 248, con il quale l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, sezione di Torino, viene incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti agrari e le sostanze di uso agrario per le province di Aosta, Cuneo, Torino e Vercelli;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1973, registro n. 14, foglio n. 380, con il quale l'Istituto sperimentale di cui sopra viene delegato a svolgere il servizio di vigilanza anche nella provincia di Novara;

Ritenuta l'opportunità di revocare l'incarico della vigilanza nelle suddette province all'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, sezione di Torino, ed affidare l'incarico medesimo, al fine di realizzare una migliore funzionalità del servizio, all'Istituto di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Torino;

Decreta:

L'Istituto di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Torino è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni nelle province di Aosta, Cuneo, Torino, Vercelli e Novara, in sostituzione dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, sezione di Torino.

Il predetto Istituto di coltivazioni arboree si avvarrà della collaborazione dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Torino, per le sementi e l'analisi botaniche, in tutta la circoscrizione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1973
Registro n. 18, *foglio n.* 175

(10115)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e

la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie e i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, previste dagli articoli 7 e 13 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trento - gelate del 28 e 29 aprile 1972:

comune di Pergine, per le località Paludi, Piani, Giare;
comune di Caldonazzo, per l'intero territorio comunale;
comune di Levico, per le località Selva, Masi Rossi, Campiello;
comune di Aldeno, per le località Spinelli, Zocchi, Parti, Lago, Bertoni, S. Zeno;
comune di Trento, per le località Campotrentino, Roncafort, Vela, Piana di Terlago, Cadine, Sopramonte, Romagnano, Zocchi, Ischia, Settefontane, Campazzi, Rogge, Alveo, Rimoni, Mattarello, Lidorno, Ischia Perotti, Palù, S. Vincenzo, Terra rossa, Maso Ravazza, Ghiaie;
comune di Lavis, per le località Risare, Calcare, Ischiello, Zarga, Canton;
comune di Civezzano, per la località Mochena;
comune di Zambana, per l'intero territorio comunale;
comune di Nave S. Rocco, per l'intero territorio comunale;
comune di S. Michele all'Adige, per la località Ischia;
comune di Faedo, per le località Masetto, Cadino, Covelierti, Vernacce; non comprese nel decreto ministeriale 3 marzo 1973;
comune di Mezzolombardo, per le località Sorti, Sgazi, Settepergole basse, Prati Grandi, Mezzane, Sentieri, Nogarole, Brasilianes;
comune di Mezzocorona, per le località Bagni, Chiari, Pradazzi, Vicinia, Eghet, Coe, Zento, Piovi, Pipelare, Sorti, Adigi;
comune di Roveré della Luna, per le località Sliti, Cesure, Remoti;
comune di Sporminore, per le località Maso Milano, Maron, Marcoiane basse, e il territorio a destra Sporeggio;
comune di Ton, per le località Casteletto, Vezzedi, Moncovo, Raut, Pozza;
comune di Campodenno, per le località Crescino, Bronzol, Verze, Ischie, Bosche, Mancafen, Alla Boa, S. Angelo, Plantari, Derbosc, Rio Savidi, Tusane Alte, Fion, Coltura, Piné;
comune di Denno, per le località Campagna, Cimana e per le vallette del Rio Cesura e del Rio Albana;
comune di Nanno, per le località Busa di Francia, Rano basso, Fregiai, Val, Vasele, S. Tomé e il territorio compreso tra la strada provinciale e la strada dei Cavaleri;
comune di Taio, per le località Piana di Mollaro e Segno, Al Lago, Pignole, Sottocogol, Vin, Saeghen;
comune di Vervò, per l'intero territorio comunale;
comune di Dambel, per l'intero territorio comunale;
comune di Cles, per le località Milanza, Baracca, Caralla, S. Vito Basso, Campomal, Ronc, Caltron, Moie;
comune di Calceranica, per le località Zope, Paludi;
comune di Terlago, per il territorio frutticolo pianeggiante;
comune di Livo, per l'intero territorio comunale;
comune di Cagnò, per l'intero territorio comunale;
comune di Romallo, per l'intero territorio comunale;
comune di Cloz, per le località Novella, Tervor bassa, Campagna bassa, Nieder, D'Olm, Tervic;
comune di Brez, per le località Arsio, Semet, Molini, Pralongo e il territorio a monte della frazione Salobbi;
comune di Castelfondo, per le località Val, Pont da Val, Clozure, Formol;
comune di Fondo, per l'intero territorio comunale;
comune di Romeno, per le località Fonton, Spagna, Corzuel e il territorio a monte dell'abitato di Malgolo;
comune di Bleggio Superiore, per l'intero territorio comunale;
comune di Bleggio Inferiore, per l'intero territorio comunale;
comune di Vezzano, per la località Fontanelle;
comune di Sanzeno, per le località Radin, Fossà, Fron, Ordor, Val, Nol, Friei, Mongia, Botteon, Solena, Ras, Lizzar;
comune di Revò, per le località Monti, Pozze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10140)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 2/2261 del 22 marzo 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma con la quale viene chiesta la sostituzione dell'avv. Valenza Vincenzo, membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno a detto organo collegiale, perché dimissionario, con il signor Ciammarughi Benedetto;

Decreta:

Il signor Ciammarughi Benedetto è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, in qualità di rappresentante dei datori di lavoro, membro effettivo, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Valenza, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(10060)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 11946 in data 14 maggio 1973 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di 7 punti in aumento a decorrere dal 1° maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972 e 15 maggio 1973, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1973, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona*:

(Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L.	106,68
Addetti alle pulizie	»	100,10

2ª *zona*:

(Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri	L.	91,70
Addetti alle pulizie	»	86,10

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(10059)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1973.

Vendita al pubblico dei prodotti contenenti metaqualone.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Ritenuta la necessità di assoggettare a particolari precauzioni la vendita al pubblico dei prodotti farmaceutici contenenti « metaqualone »;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 giugno 1973;

Visti gli articoli 123, lettera *c*), 124, lettera *b*), 167 e 174 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1965 che approva l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1969 che assoggetta a presentazione di ricetta medica la vendita al pubblico di prodotti ipnotici, non barbiturici contenenti « metaqualone » (2-metil 3-O-tolil 4-3H-chinazolinone), qualunque ne sia il contenuto per confezione;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dei citati decreti ministeriali 15 luglio 1965 e decreto ministeriale 24 marzo 1969, la vendita al pubblico dei prodotti farmaceutici contenenti « metaqualone » (2-metil 3-O-tolil 4-3H-chinazolinone) è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta.

Il farmacista deve conservare la ricetta in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 123, lettera *c*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

I prodotti di cui sopra vanno inseriti nella tabella 5 della VIII edizione della « Farmacopea Ufficiale », approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 1972.

Art. 2.

Sulle etichette dei prodotti farmaceutici contenenti « metaqualone », di cui al precedente art. 1, deve essere riportata, a caratteri bene evidenti, la seguente

avvertenza: « Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista ».

Art. 3.

E' vietato ai titolari delle autorizzazioni alla produzione ed al commercio dei prodotti farmaceutici contenenti « metaqualone », nonché alle farmacie, di vendere dette preparazioni con etichette non rispondenti alle precedenti disposizioni. Le preparazioni già immesse nel ciclo di distribuzione, senza regolari etichette, debbono essere ritirate dal commercio a cura dei titolari delle suddette autorizzazioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro lo stesso periodo di tempo le ditte debbono far pervenire a questo Ministero, 6 nuovi esemplari delle etichette, di cui 3 bollati, timbrati e firmati, debitamente modificati come sopra.

Art. 4.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sàrà comunicato, per l'esecuzione, agli enti ed organi sanitari periferici, nonché alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Roma, addì 4 luglio 1973

Il Ministro: GASPARI

(10056)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Autorizzazione, presso la dogana del porto di La Spezia, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, delle carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine fresche, refrigerate o congelate in importazione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, relativo ai posti di confine, ai porti ed agli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, e successive modificazioni, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbano essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 28 aprile 1972, mediante il quale è stata autorizzata, presso la dogana del porto di La Spezia, la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti ed avanzi animali in importazione, ad esclusione delle carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine fresche, refrigerate e congelate;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1973, mediante il quale è stata autorizzata, presso lo stesso porto di La Spezia, la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, degli animali in importazione, esportazione e transito;

Vista la nota telegrafica n. 6982 in data 5 giugno 1973, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di La Spezia, nell'assicurare l'inizio in ambito portuale dei lavori per la realizzazione di specifici impianti ed attrezzature, chiede che il porto di La Spezia venga aperto anche al traffico internazionale delle carni macellate;

Ritenuto di poter aderire alla suddetta richiesta camerale in considerazione dei nuovi più favorevoli presupposti riguardanti le infrastrutture di interesse veterinario;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale durante il quale gli enti responsabili interessati dovranno portare a termine le opere programmate, la cui realizzazione è pregiudiziale per la definitiva abilitazione del porto al tipo di traffico richiesto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del succitato decreto 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo temporaneo e sperimentale, la visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione in detto elenco;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1973 è autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana del porto di La Spezia, « calata Paita », la visita sanitaria delle carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine fresche, refrigerate o congelate, in importazione.

Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di polizia veterinaria previsti dalle norme vigenti in materia di importazione, esportazione e transito delle carni di ruminanti, suidi ed equidi.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione, la visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è eseguita dal veterinario provinciale di La Spezia, che assume nella circostanza la qualifica di veterinario di confine.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: GASPARI

(10076)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Autorizzazione alla società « CO.RE.FI. - Compagnia fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « CO.RE. FI. - Compagnia fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « CO.RE.FI. - Compagnia fiduciaria e di revisione - S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(10117)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIV MITAM - Tessuti per l'abbigliamento », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXIV MITAM - Tessuti per l'abbigliamento » che avrà luogo a Milano dall'8 all'11 novembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1973

Il Ministro: DE MITA

(10118)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1973.

Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1973, riguardante modifiche degli articoli 2, 5, 9 e 10 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, contenente norme concernenti regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

Decreta:

Art. 1.

Le partecipazioni previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 20 gennaio 1973 con « modifica degli articoli 2, 5, 9 e 10 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero»; l'acquisto di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero di cui allo stesso art. 2 del citato decreto ministeriale nonchè ogni altra operazione relativa a trasferimenti di capitali all'estero a scopo di investimento, sono subordinati, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, al versamento da parte del residente, in un deposito vincolato infruttifero, presso la banca che interviene nell'operazione, di lire italiane nei limiti e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del commercio estero medesimo.

Art. 2.

La cessione contro lire ad altri residenti, per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, degli investimenti previsti dal precedente art. 1, è subordinata, per i cessionari, alla medesima condizione di cui allo stesso art. 1, indipendentemente dall'epoca dell'avvenuto investimento originario all'estero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 luglio 1973.

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(10209)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Curtatone

Con decreto 8 marzo 1973, n. 1407, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del consorzio Roncocorrente riportata sul catasto del comune di Curtatone (Mantova) al foglio n. 4, mappale n. 103, per una superficie complessiva di ettari 0.42.00.

(10160)

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Villa Poma

Con decreto 8 marzo 1973, n. 148, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato le zone di terreno non più occorrenti alle esigenze di bonifica di Revere riportate sul catasto del comune di Villa Poma (Mantova) al foglio n. 3, mappali numeri 1, 8 e 9 di complessivi mq. 6180.

(10161)

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Commessaggio

Con decreto 1° marzo 1973, n. 250, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del Navarolo - Agro Cremonese Mantovano, riportata sul catasto del comune di Commessaggio (Mantova) al foglio n. 5, mappali numeri 81-419-280-418-634 e foglio n. 6, mappali numeri 231-188-271-219-220-198-190-221-222-197-199 per un totale di ettari 2.87.80.

(10162)

Autorizzazione al commissario liquidatore del consorzio agrario regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, a continuare l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1973, il commissario liquidatore del consorzio agrario regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Aosta, rag. Aldo Versino, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, a continuare fino al 31 agosto 1973 l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

(10163)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 15 settembre 1972 al 5 ottobre 1972 all'esportazioni verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del Regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 2 maggio 1973 devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 2997, voce tariffa 11.02-A-I-a colonna 2:
leggere «semole e semolini di grano duro»
anzichè «semole e semolini di grano tenero»

pag. 2998, voce di tariffa ex 11.01-A, farina di frumento tenero, tenore in ceneri da 601 a 900, colonna 3:
leggere «54,50» anziché «54,00».

(10124)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, su rinuncia, dell'impresa S.I.P.C.A.M. S.p.a., della autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario Repel.

Si comunica che con decreto ministeriale 18 luglio 1973 del Ministro per la sanità è stata revocata, su rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il formulato Repel, concessa all'impresa S.I.P.C.A.M. S.p.a., con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(10157)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di prodotti esplodenti

Gli artifici pirotecnici, ad effetto di scoppio, denominati «puntine esplodenti per sigarette», «cotone per portacenere» e «fiammiferi esplodenti» fabbricati dalla ditta Stephan Zaphiroff di Berlino, già riconosciuti e classificati alla V categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vengono, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, depennati dal citato allegato e pertanto non più classificati tra i prodotti esplodenti.

(10112)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Sant'Antonio», con sede in Taranto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 luglio 1973, il rag. Arturo Ruffo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sant'Antonio», con sede in Taranto, in sostituzione del dott. Pasquale Vieli.

(10165)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Cirigliana», con sede in Carosino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 luglio 1973, il dott. Mario Grilli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Cirigliana», con sede in Carosino (Taranto), in sostituzione del sig. Francesco Paolo Lentini.

(10166)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Pugliese», con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 luglio 1973, il rag. Arturo Ruffo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Pugliese», con sede in Taranto, in sostituzione del dott. Pasquale Vieli.

(10167)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Cassia Vetus», con sede in Roma, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 luglio 1973, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Cassia Vetus», con sede in Roma, costituita in data 30 aprile 1959 per atto del notaio avv. Raffaello Napoleone.

Dalla data del decreto, l'avv. Giuseppe Bozzi è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società, per un periodo di sei mesi.

(10168)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 26 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	580,75	580,75	581,20	580,75	581 —	580,75	580,50	580,75	580,75	580,75
Dollaro canadese	581 —	581 —	580,50	581 —	581,30	581 —	580,50	581 —	581 —	581 —
Franco svizzero	208,40	208,40	208,25	208.40	208,25	208,40	208 —	208,40	208,40	208,40
Corona danese	105,87	105,87	106,40	105,87	105,75	105,85	105,80	105,87	105,87	105,87
Corona norvegese	110,97	110.97	111.75	110.97	110,30	110,95	110,95	110,97	110,97	110,97
Corona svedese	145,60	145,60	146,25	145,60	144,30	145,60	145,50	145,60	145,60	145,60
Fiorino olandese	227,20	227,20	227,25	227,20	227,25	227,20	227,15	227,20	227,20	227,25
Franco belga	16,575	16,575	16,65	16,575	16,52	16,57	16,55	16,575	16,57	16,57
Franco francese	144,40	144,40	144,30	144,40	143,42	144,40	144 —	144,40	144,40	144,40
Lira sterlina	1440,30	1440,30	1443 —	1440,30	1444,50	1440,30	1437,50	1440,30	1440,30	1440,30
Marco germanico	254,19	254,19	254,80	254,19	254,10	254,16	254,10	254,19	254,19	254,19
Scellino austriaco	34,415	34,415	34,35	34,415	34,10	34,38	34,50	34,415	34,41	34,41
Escudo portoghese	26,78	26,78	26,80	26,78	26,25	26,75	26,79	26,78	26,78	26,78
Peseta spagnola	10,24	10,24	10,25	10,24	10,20	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24
Yen giapponese	2,20	2,20	2,23	2,20	2,20	2,20	2,18	2,20	2,20	2,20

Media dei titoli del 26 luglio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,075
» 5 % (Ricostruzione)	95,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,375
» 5 % (Città di Trieste)	96,275
» 5 % (Beni esteri)	92,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94 —
» 5,50 % » » 1968-83	93,85
» 5,50 % » » 1969-84	94,825
» 6 % » » 1970-85	96,85
» 6 % » » 1971-86	96,875
» 6 % » » 1972-87	96,50

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	580,625
Dollaro canadese	580,75
Franco svizzero	208,20
Corona danese	105,835
Corona norvegese	110,96
Corona svedese	145,55
Fiorino olandese	227,175
Franco belga	16,562
Franco francese	144,20
Lira sterlina	1438,90
Marco germanico	254,145
Scellino austriaco	34,457
Escudo portoghese	26,785
Peseta spagnola	10,24
Yen giapponese	2,19

Avviso di rettifica. — Nei « Cambi medi del 23 luglio 1973 » pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 26 luglio 1973, alla pagina 5305, il valore di alcune valute estere deve intendersi così rettificato:

Lira sterlina: « *1470,75* » anzichè « 170,75 »; Marco germanico: « *251,33* » anzichè « 451,33 »; Scellino austriaco: « *34,13* » anzichè « 234,13 ».

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 6 luglio 1973, « Rinnovazione e collocamento di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 19 luglio 1973, al 2° cpv. del dispositivo, dove è scritto: « I buoni da emettere in rinnovazione di quelli sopraindicati costituiranno rispettivamente la 33ª e 34ª emissione », deve leggersi: « I buoni da emettere in rinnovazione di quelli sopraindicati costituiranno rispettivamente la 34ª e 35ª emissione ».

(10109)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Rezzato

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 15 maggio 1973, n. 3838, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Rezzato (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10205)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto della carriera di concetto di ragioneria presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

IL DIRETTORE

DELL'ISTITUTO SUPERIORE STATALE DI EDUCAZIONE FISICA DI ROMA

Visto lo statuto dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1109, con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 711 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, il quale prevede tra l'altro che nella prima applicazione del decreto i posti di ruolo disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere stabilite con la nuova tabella «A» sono conferiti mediante concorsi, per titoli ed esami, da espletare tra il personale non di ruolo che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, si trovi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'Istituto ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera cui appartengono i posti da conferire e che per l'ammissione ai predetti concorsi gli aspiranti devono essere in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'accesso alle rispettive carriere prescindendosi dal limite massimo di età;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la nuova tabella «A» annessa alle modifiche di statuto di cui al precitato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nella seduta del 4 giugno 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami ad un posto della carriera di concetto di ragioneria presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

Art. 2.

Il predetto concorso è riservato al personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, si trovi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera di concetto di ragioneria, prescindendosi dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale ragioneria) ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale);

b) essere cittadino italiano;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere tenuto sempre regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande stabilita dal seguente art. 4.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto direttoriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 500, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente alla direzione dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti devono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'ufficio e la qualifica rivestita presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio di cui sono in possesso;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

n) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato rilasciato dall'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonché dal titolo di studio (diploma originale o copia notarile su carta da bollo o certificato provvisorio su carta da bollo contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti o la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione).

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al predetto Istituto dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto parimenti dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1973, n. 83, di cui in premessa.

I requisiti, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, purché siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare ed il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore al 25 % del totale dei punti.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale:

1ª *prova scritta*: diritto privato (civile e commerciale) o diritto pubblico (amministrativo e costituzionale);

2ª *prova scritta*: ragioneria e contabilità generale dello Stato;

prova orale: verterà su argomenti delle materie delle prove scritte; su nozioni di economia politica; su nozioni di scienza delle finanze; sulla legislazione universitaria (con particolare riferimento ai servizi di ragioneria).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno 7/10 nelle prove scritte e la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non riporti la votazione di almeno 6/10.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) libretto o tessera ferroviaria personale.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto direttoriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto direttoriale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnature.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i documenti attestanti i relativi titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 6, secondo comma, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a presentare all'Istituto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della richiesta i seguenti documenti di rito:

a) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

e) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune, certificato dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

f) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il direttore: CORRENTI

Schema di domanda

Al direttore dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma —
Piazza Lauro De Bosis, 15 — 00194
ROMA - Foro Italico

. . sottoscritt . . . . . (*a*) . . a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto della carriera di concetto di ragioneria presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, concorso indetto con decreto direttoriale . . . . . e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 30 luglio 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*) . . . .;

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione; di non essere stato dichiarat . . decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione (*f*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, il certificato previsto dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso.

Luogo e data . . . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale;

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(10130)

Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto della carriera amministrativa di concetto presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

IL DIRETTORE

DELL'ISTITUTO SUPERIORE STATALE DI EDUCAZIONE FISICA DI ROMA

Visto lo statuto dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1109, con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 711 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, il quale prevede tra l'altro che nella prima applicazione del decreto i posti di ruolo disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere stabilite con la nuova tabella « A » sono conferiti mediante concorsi, per titoli ed esami, da espletare tra il personale non di ruolo che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, si trovi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'Istituto ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera cui appartengono i posti da conferire e che per l'ammissione ai predetti concorsi gli aspiranti devono essere in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'accesso alle rispettive carriere prescindendosi dal limite massimo di età;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la nuova tabella « A » annessa alle modifiche di statuto di cui al precitato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto stesso nella seduta del 4 giugno 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto della carriera amministrativa di concetto presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

Art. 2.

Il predetto concorso è riservato al personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, si trovi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera amministrativa di concetto, prescindendosi dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere cittadino italiano;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere tenuto sempre regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande stabilita dal seguente art. 4.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto direttoriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 500, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente alla direzione dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti devono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'ufficio e la qualifica rivestita presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio di cui sono in possesso;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati;

n) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato rilasciato dall'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonché dal titolo di studio (diploma originale o copia notarile su carta da bollo o certificato provvisorio su carta da bollo contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti o la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione).

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al predetto Istituto dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto parimenti dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1973, n. 83, di cui in premessa.

I requisiti, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, purché siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare ed il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore al 25% del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova scritta ed una orale.

Prova scritta: vertente su elementi di diritto amministrativo o costituzionale;

Prova orale vertente sui seguenti argomenti:

1) elementi di diritto pubblico, con particolare riguardo ai seguenti argomenti: la Costituzione della Repubblica; l'amministrazione diretta e indiretta; organi dell'amministrazione diretta centrale, attivi e consultivi; organi dell'amministrazione diretta locale; amministrazione indiretta; enti ausiliari dello Stato, regioni, provincie, comuni; atti amministrativi: elementi e vizi; il sistema dei controlli; nozioni essenziali sulla giustizia amministrativa; varie specie di ricorsi; gli organi della giustizia amministrativa;

2) elementi di legislazione universitaria;

3) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

4) nozioni di contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi dell'amministrazione universitaria.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 7/10 nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non riporti la votazione di almeno 6/10.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) libretto o tessera ferroviaria personale.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante dà detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto direttoriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto direttoriale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnature.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i documenti attestanti i relativi titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 6, secondo comma, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a presentare all'Istituto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della richiesta i seguenti documenti di rito:

a) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

e) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune, certificato dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

f) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo ovvero certificato di esito di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il direttore: CORRENTI

Schema di domanda

Al direttore dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma - Piazza Lauro De Bosis, 15 00194 ROMA Foro Italico

. . sottoscritt . . (*a*) nat . . a . . . . (provincia di . .) il . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto della carriera amministrativa di concetto presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, concorso indetto con decreto direttoriale . . . . pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 30 luglio 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*)

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;

6) di avere prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*) . . . .;

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione; di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione (*f*) . . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt . . allega altresì il certificato previsto dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso.

Luogo e data . . . .

Firma (*h*) . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(10131)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi degli aiuti di medicina generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1972 che predispone gli elenchi degli aiuti di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 27 ottobre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi degli aiuti di medicina generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 27 ottobre 1972, sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
811. Gilardi Franco Federico	Clusone - 25 settembre 1927					si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 27 ottobre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1798. Fumi Cesare	Codogno - 4 dicembre 1913						si	
1799. Iovino Giovanni	Angri - 9 settembre 1927						si	
1800. Lacorte Pietro	Ostuni - 28 ottobre 1926					si		
1801. Lotti Luigi Massimo	Roma - 24 gennaio 1928						si	
1802. Manieri Luigi Rocco	Cosenza - 1° agosto 1934					si		
1803. Padovani Domenico	Cremona - 19 gennaio 1928					si		
1804. Plancher Angelo Cesare	Parma - 24 settembre 1936					si		
1805. Salvi Lucio	Napoli - 30 giugno 1936							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di medicina generale banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(10044)

Modifica degli elenchi degli aiuti di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1972 che predispone gli elenchi degli aiuti di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 24 ottobre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi degli aiuti di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 24 ottobre 1972, sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
4. Agujari Leopoldo	Tripoli - 24 gennaio 1931		si					
37. Barletti Paolo	Cremolino - 2 dicembre 1922					si	si	
101. Castrucci Loreto	Alvito - 4 marzo 1931					si	si	
184. Di Segni Alessandro	Roma - 29 gennaio 1927	si				si		
242. Gera Renato	Torino - 8 dicembre 1926						si	
373. Morlacchi Carlo	Roma - 6 ottobre 1927	si				si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 24 ottobre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
592. Belussi Nelio	Roma - 21 settembre 1922					si		
593. Bratta Venanzio	Ceglie - 6 giugno 1926					si		
594. Bruno Giancarlo	Milano - 6 maggio 1927					si		
595. Callisto Nicola	Fiume - 16 luglio 1925					si		
596. Capello Alberto	Parma - 24 febbraio 1927					si		
597. Carpano Ernesto	Roma - 25 maggio 1926					si		
598. Cavallari Walter	Roma - 15 settembre 1924					si		
599. Checchia Federico	Bari - 2 luglio 1932					si		
500. Ciaccio Antonino	Sambuca di Sicilia - 22 febbraio 1926					si		
601. Cirillo Lino	Bologna - 16 gennaio 1927					si		
602. Delcroix Giuseppe	Firenze - 23 luglio 1928					si		
603. Fondacaro Vincenzo	Palmi - 4 gennaio 1926					si		
604. Ghetti Pier Luigi	Faenza - 12 dicembre 1921					si		
605. Goldoni Francesco	Novi di Modena - 31 agosto 1925					si		
606. Guzzi Susini Mario	Venaria Reale - 2 ottobre 1929					si		
607. Labellarte Antonio	Valenzano - 13 settembre 1928					si		
608. La Cava Michelangelo	Roma - 10 luglio 1926					si		
509. Lazzari Antonio	Macerata Feltria - 15 dicembre 1928					si		
610. Magrini Giorgio	Roma - 29 giugno 1923				si	si		
611. Manaresi Carlo	Bologna - 29 giugno 1930					si		
612. Mariani Giorgio	Roma - 24 marzo 1929					si		
613. Mosiello Vincenzo	Roma - 22 ottobre 1923					si		
614. Panzetta Perpetuo	S. Benedetto Po - 29 settembre 1924					si		
615. Parenti Francesco	Castel S. Pietro Terme - 28 luglio 1927					si si		
616. Pescara Di Diano Carlo	Roma - 27 aprile 1928					si		
617. Pomar Ercole	Palermo - 8 settembre 1925					si		
618. Romanelli Vittorio	Bari - 22 marzo 1925					si		
619. Roncalli Benedetti Luciano	Castel di Lama - 24 febbraio 1925					si		
620. Salvatore Umberto	Acerno - 3 marzo 1926					si		
621. Scoccianti Paolo	Jesi - 31 maggio 1931					si		
622. Spalma Giuseppe	Palermo - 13 dicembre 1926					si		
623. Surace Gian Franco	Bari - 30 marzo 1938					si		
624. Tavani Luciano	Roma - 7 aprile 1928					si		
625. Valenti Valente	Frascati - 3 ottobre 1927					si		
626. Rolandi Leandro	Montegioco - 29 settembre 1923			si				

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione di posti di aiuto ortopedia e traumatologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(10045)

Modifica degli elenchi dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 25 marzo 1972 e 1° luglio 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1972 e 4 agosto 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di scrittura e all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 25 marzo 1972 e 1° luglio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 25 marzo 1972 e 1° luglio 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
106. Borsò Nicola	Pisa - 9 ottobre 1934	si					si	
353. Germani Vincenzo	Castelfranco - 4 marzo 1928					si		
400. Iurato Salvatore	Ragusa - 14 giugno 1931			si				
523. Momoli Giovanni	Mantova - 14 marzo 1928							si
840. Vertechy Giuseppe	Cassino - 6 giugno 1935	si					si	si
880. Vigorito Aldo	Corleto Monforte - 19 agosto 1930					si	si	

Art. 2.

Per motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 25 marzo 1972 e 1° luglio 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
881. Clarizia Elia	Cava dei Tirreni - 22 novembre 1915				si			
882. Fagetti Natale	Cairate - 13 gennaio 1928						si	
883. Giornelli Carlo	S. Sepolcro - 23 aprile 1926			si				
884. Massacesi Lucio	Ancona - 27 marzo 1932							si
885. Morlunghi Candido	Perugia - 7 settembre 1924		si					
886. Romagnolo Alberto	Castiglione delle Stiviere 10 febbraio 1926				si			
887. Roso Paolo	Bistagno - 18 luglio 1915				si			
888. Macario Antonio	Bari - 5 luglio 1925							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione ai posti di primario di ostetricia e ginecologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 12 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(10046)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle farmacie vacanti in provincia di Pistoia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia n. 398 del 21 marzo 1972, regolarmente pubblicato a termini di legge, col quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle farmacie vacanti in provincia di Pistoia;

Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della facoltà di farmacia dell'Università di Firenze e dell'ordine dei farmacisti di Pistoia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, che regola le norme concernenti il servizio farmaceutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così composta:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale capo di Firenze;

Bartolini prof. Alessandro, titolare del corso di saggi e dosaggi farmacologici nel corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso la facoltà di farmacia dell'Università di Firenze;

Cocchi dott. Rodolfo, farmacista titolare;

Fiorini dott. Silvano, farmacista non titolare.

Segretario:

Guggino dott. Gaetano, consigliere del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pistoia.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino regionale, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia ed affissa, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia ed a quelli dei comuni di Marliana, Montale, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio e S. Marcello Pistoiese.

Il presidente: LAGORIO

(10207)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di venti sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3591/1.13 del 14 marzo 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di venti sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Caserta;

Visto il telegramma 300.1/AG.165.A-20.2/696 del Ministero della sanità, con il quale viene designato il dott. Giovanni Formicola, ispettore generale, in sostituzione del dott. Antonino Caruso, dimissionario;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Caruso viene nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso di cui alla premessa, il dott. Giovanni Formicola, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Caserta, addì 20 luglio 1973

p. *Il medico provinciale*: CAIOLA

(10206)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.